

OSSERVAZIONI DI FEDERHOLDING SULLA BOZZA DELLA CIRCOLARE DELL'AGENZIA ENTRATE CD. ATAD N. 1 – Chiarimenti in tema di Società Controllate Estere (CFC)

Con riferimento alla bozza di Circolare (Circolare ATAD n. 1) dell'Agencia delle Entrate sulla nuova disciplina CFC, post Decreto ATAD, e pubblicata in consultazione il 5 luglio 2021, l'associazione di categoria rappresentante le Holding promuove le seguenti osservazioni, nell'intento di chiarire e rendere maggiormente efficienti alcuni passaggi della normativa seguente alle modifiche apportate dal Decreto.

1. Valutazione della natura dei proventi derivanti da *passive income*

Nella verifica del test per l'applicabilità della normativa CFC, come noto, uno dei 2 requisiti è rappresentato dalla riferibilità di oltre un terzo dei proventi della controllata estera a determinate categorie di ricavi ("*passive income*").

Specificatamente, come emerge dal testo della Circolare (pag. 69), l'accezione di proventi "*è basato su valori contabili e deve ispirarsi a criteri di semplificazione. Assumono, pertanto, rilevanza anche i proventi di natura valutativa imputati a conto economico, derivanti sia dalle attività passive che da altre attività (...)*".

Su tale impostazione Federholding muove dubbi sulla metodologia applicata e ciò a prescindere dalla circostanza che l'inserimento di proventi valutativi possa favorire o meno la società interessata nelle risultanze del test.

Infatti, si ritiene, che la linea argomentativa che dovrebbe caratterizzare l'esimente circa l'applicazione delle regole CFC sia quella dell'effettività dell'attività svolta e dei conseguenti proventi realizzati da parte della società estera.

Per tale motivo l'inserimento, ai fini del test, anche della componente valutativa, che non è espressione di un'attività economica svolta ma è basata solamente su aspetti di valorizzazione interna gestionale, appare andare contro la volontà ultima del legislatore.

In tal senso, appare più corretto specificare che i proventi suddetti debbano essere conseguiti solamente se "effettivamente conseguiti".

2. Individuazione dei soggetti di riferimento da cui provengono proventi da attività finanziarie

Nella Circolare analizzata, al punto 5.1, viene illustrato il procedimento argomentativo che ha portato all'eliminazione della specifica causa esimente dedicata alle controllate estere che svolgono attività bancaria, finanziaria ed assicurativa.

Tale esimente era rappresentata dalla circostanza che era soddisfatta la condizione di radicamento con il territorio *“quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento”*.

Ora la suddetta esimente specifica per tale categoria di soggetti, come illustrato dall’Agenzia, è stata eliminata *“per i proventi derivanti dall’attività di gestione, detenzione ed investimento in strumenti finanziari esercitata per conto terzi da soggetti qualificabili come intermediari finanziari (...)”*.

Circa la definizione di intermediario finanziario, Federholding chiede, al fine di rendere definitivo e chiaro il termine riportato, che questo sia esplicitamente legato al riferimento normativo del nuovo art. 162-bis TUIR, contenente, tra l’altro, la definizione della categoria suddetta.

Un corretto riporto del dato normativo consente infatti, inequivocabilmente, di individuare la categoria a cui si indirizzano le seguenti osservazioni evitando, pertanto, possibili fraintendimenti applicativi

Per tale motivo si propone una precisa indicazione nel testo del tipo *“(…) intermediari finanziari, come definiti dall’art. 162- bis del TUIR”*.

3. Individuazione del perimetro dei *passive income* nelle operazioni infragruppo

Nell’ambito del perimetro di individuazione dei proventi derivanti dai *passive income*, la Circolare *de quo* ricorda che, tra questi, sono compresi quelli che derivano da compravendite di beni e prestazioni di servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo ed effettuate con parti correlate.

In estrema sintesi, per quanto riguarda i servizi rientrano in tale categoria quelli di natura amministrativa, legale, contabile, fiscale, informatica, risorse umane e relativi alla sicurezza ed al recupero crediti forniti alle/dalle società facenti parte di uno stesso gruppo.

Differentemente da posizioni di prassi assunte in passato, nei chiarimenti contenuti nel documento (pag. 74) viene precisato che, ai fini del test, *“rilevano sia i proventi dell’entità estera controllata derivanti dalla rivendita a terzi indipendenti di beni acquistati da imprese associate, sia quelli derivanti dalla rivendita a imprese associate di beni dalla stessa acquistati da terzi indipendenti (...)”*.

Inoltre, per questione di coerenza, tale impostazione vale anche nel *“caso delle prestazioni di servizi”*.

Conseguentemente, se fino a poco tempo fa le uniche operazioni realizzate dalle controllate estere da considerare ai fini CFC erano le vendite (o gli acquisti) a società del gruppo di beni o servizi precedentemente acquistati da altre società del Gruppo ora, dopo la pubblicazione della bozza della Circolare, lo scenario è destinato a cambiare.

Infatti, ai fini del test, bisognerà includere anche beni e servizi destinati a società del gruppo ma la cui fonte originaria di acquisto è individuabile in quella di terzi fornitori (o clienti) indipendenti.

Discutibile è altresì la motivazione che è alla base di tale cambio di impostazione, sostenendo l’Agenzia che tali operazioni, nate o destinate in ultima istanza a parti indipendenti, possano essere sintomatiche dell’esistenza di rischi di trasferimento di base imponibile nazionale.

Si osserva come la presenza nel ciclo di vendite o acquisto di tali beni di una parte indipendente dovrebbe essere garanzia di trasparenza e neutralità nella formazione del prezzo; tra l'altro tale impostazione avrebbe il pericolo di porre in un'ottica precostituita di diffidenza tutte le operazioni inter-company che provengono dall'esterno del perimetro.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Associazione invita l'Agenzia a valutare con attenzione tale impostazione logica illustrata, eventualmente sottoponendo tale impostazione a soglie dimensionali o a specifiche categorie di prodotti e servizi maggiormente utilizzati per finalità di erosione delle basi imponibili in contesti internazionali.

4. Presenza della circostanza esimente

La Circolare, al paragrafo 6, ricorda la presenza della circostanza esimente che il soggetto controllante residente può, anche a seguito di apposita istanza di interpello, illustrare, dimostrando che l'entità controllata svolge nel proprio Stato di residenza *“un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali”*.

Tali elementi, come chiarisce l'Agenzia, rappresentano indici espressivi di una struttura che presenti una consistenza economica adeguata all'attività svolta.

Appare evidente, come del resto traspare dallo stesso documento illustrativo, che questa serie di elementi non può essere considerata di natura tassativa, potendo essere presenti entità estere che non svolgono propriamente attività commerciale o industriale per la quale, ad esempio, non è necessaria la presenza di attrezzature.

Ci si riferisce al caso delle *holding* collocate all'estero, che tipicamente non esercitano attività produttiva ma spesso di coordinamento e gestione di *assets* immobiliari e/o partecipativi.

L'Agenzia (si veda pagina 80) ha utilmente ricordato che *le holding* sopracitate non necessitano per la propria attività di una struttura organizzativa particolarmente complessa; tuttavia, sottolinea che la causa esimente non può riconoscersi in presenza di una struttura organizzativa priva di effettività e di una reale consistenza e, concretamente, senza autonomia decisionale se non dal punto di vista formale.

La Circolare, al fine dell'individuazione di indici di effettività, rimanda alla Circolare del 2010 riferita alle attività immateriali.

Federholding, pur consapevole della delicatezza del tema e della necessità di individuare in ogni caso le *“costruzioni artificiali”*, ritiene tuttavia che gli elementi e le circostanze di individuazione dei parametri di effettività della gestione, nel caso delle *holding*, debbano aggiornarsi in considerazione della forte accelerazione tecnologica verificatasi nell'ultimo periodo soprattutto sul tema dei meccanismi di partecipazione alla vita societaria e di gestione *“a distanza”*.


A tale riguardo gli indici di effettività e, conseguentemente, le circostanze esimenti potrebbero descrivere, in maniera più compiuta, le modalità partecipative alla gestione delle *holding* attraverso condivisioni di piattaforme informatiche o in video conferenza dove vengono svolte riunioni e prese decisioni gestionali importanti e non di tipo formale.

Su tale punto si chiede, all'interno del testo della Circolare, di illustrare con maggiore puntualità la possibilità di rappresentare ed illustrare modalità di condivisione gestionale in remoto come sopra descritte.

Federholding rimane a completa disposizione per ogni tipo di confronto sulle osservazioni sinteticamente esposte nel documento.

Roma, 5 agosto 2021

Il Presidente - Dott. Vincenzo Errico



Vincenzo Errico